

CAMERA DEI DEPUTATI N. 867

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BATTISTUZZI, PATUELLI, BIONDI, RAFFAELE COSTA,
MARTUCCI, SGARBI, ZANONE**

Norme per il controllo sulle nomine negli enti pubblici
e sulle nomine di amministratori e sindaci nelle società
a partecipazione pubblica

Presentata il 27 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 24 gennaio 1978, n. 14, concernente « Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici », non ha dato in questi anni di applicazione tutti i risultati sperati. Ciò è derivato anche dal fatto che tale normativa, che rappresenta il frutto di una lunga battaglia parlamentare intrapresa nell'arco di diverse legislature, in primo luogo dai parlamentari liberali, è risultata meno completa e meno incisiva rispetto alla formulazione delle proposte iniziali.

Si rende pertanto necessario integrare la legge predetta con norme dettate anche dall'esperienza di questi primi anni di applicazione, che consentano di rendere più incisivo e, soprattutto, più trasparente il controllo sulle nomine negli enti pub-

blici e di estendere tale controllo all'attività dei nominati. Si intende in tal modo dare una risposta alla grande richiesta di trasparenza e di chiarezza nella gestione della cosa pubblica e delle attività ad essa connesse che proviene dall'insieme della cittadinanza. In particolare si intende accrescere la responsabilità ed il controllo dell'opinione pubblica e quindi dei cittadini sulle nomine in modo da evitare comportamenti dannosi per l'interesse collettivo e designazioni non confortate da adeguate garanzie di professionalità e di capacità manageriale.

L'iniziativa è strutturata, anche per evitare la sovrapposizione di due leggi con modifiche ed abrogazioni parziali, come riformulazione della legge 24 gennaio 1978, n. 14, di cui vengono mantenuti in-

tatti l'ossatura ed alcuni elementi validi e a cui vengono portate integrazioni significative e precisamente:

tutte le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri o dei singoli Ministri, sono devolute alla competenza del Consiglio dei ministri. Ciò al fine di rendere collegiali tutte le decisioni di grande rilievo e per accentuare la responsabilità politica complessiva del Governo su dette designazioni;

ai fini della effettuazione delle nomine o designazioni negli enti pubblici, viene previsto che devono costituire elemento di valutazione indispensabile, le precedenti esperienze ed incarichi ricoperti nel settore di attività dell'ente o istituto cui i candidati dovrebbero essere preposti, o comunque i requisiti di competenza e professionalità desunti dall'iscrizione in albi professionali, dalla titolarità di cattedre universitarie, dall'appartenenza alla dirigenza delle varie amministrazioni pubbliche o, soprattutto, dal possesso di particolari titoli di professionalità imprenditoriale attinenti all'attività da svolgere;

si stabilisce che le richieste di parere parlamentare sulle nomine devono contenere una valutazione di merito dei risultati ottenuti dal candidato in eventuali altri incarichi precedenti in enti o istituti pubblici;

è prevista la possibilità per le Commissioni parlamentari competenti per il parere sulle nomine, di chiedere chiarimenti o integrazioni delle motivazioni delle candidature e che le medesime siano illustrate nelle Commissioni da un Ministro designato dal Consiglio dei ministri;

si inserisce l'obbligo, in caso di parere negativo o discordante sulle nomine da parte delle Commissioni parlamentari competenti, di accompagnare la nomina stessa, che il Governo volesse egualmente effettuare, con adeguate motivazioni;

è introdotto l'obbligo per coloro che sono designati presidenti e vicepresidenti di enti o di istituti pubblici, anche econo-

mici, di presentare ogni anno alle Commissioni parlamentari che hanno espresso il parere sulla nomina, una relazione sull'attività svolta, relazione che deve essere esaminata dalle Commissioni che a loro volta possono comunicare al Consiglio dei ministri le loro valutazioni in merito;

viene prevista la decadenza dei presidenti e vicepresidenti di enti o istituti pubblici sia per sentenza definitiva di condanna per reato doloso commesso nell'esercizio delle loro funzioni, sia a seguito di gravi errori di direzione, imputabili a loro scelte, e che abbiano comportato nel bilancio degli enti o istituti da loro presieduti un ingiustificato peggioramento dei conti di esercizio rispetto all'anno precedente;

si stabilisce che le nomine negli enti e istituti pubblici debbono essere fatte alla scadenza di quelle in atto, evitando ingiustificati periodi di *prorogatio* e si introduce l'obbligo per il Governo, in caso di mancata nuova designazione entro i tre mesi dalla scadenza, di riferire alle Commissioni parlamentari competenti per materia i motivi che hanno determinato il mancato rinnovo.

si introduce la non delegabilità dei poteri di nomina degli amministratori e sindaci di società inquadrare nelle Partecipazioni statali da parte degli organi collegiali del rispettivo ente o istituto controllante e l'obbligo del rispetto di criteri di professionalità al fine di rendere più ampia e trasparente la responsabilità di nomina di grande rilievo nell'ambito delle società operative delle Partecipazioni statali, che spesso oggi vengono accentrate dai vertici degli istituti degli enti e delle società finanziarie capo settore e soprattutto di migliorarne la qualità;

è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato di controllo per le nomine di amministratori e sindaci di società a partecipazione pubblica, presieduto dal presidente della Corte dei conti e composto da altri due membri nominati rispettivamente dal Presidente della Camera, e dal Presidente del

Senato, cui sono inviati tutti gli atti di nomina di amministratori e sindaci nelle società a partecipazione pubblica; detto comitato, nel caso ravvisi nei soggetti nominati il difetto dei requisiti di competenza e specifica professionalità, solleva formale rilievo all'organo che ha deliberato la nomina. In tal modo si vuole mettere una remora alle designazioni non confortate da sufficienti requisiti di professionalità soprattutto nell'ambito delle società finanziarie e operative delle Partecipazioni statali;

viene poi reintrodotta il principio della nomina dei vertici delle casse di risparmio e delle camere di commercio da parte degli organi collegiali di tali organismi. Si intende in tal modo sottrarre a designazioni governative alcune nomine di organismi che possono esprimere in modo più democratico e più aderente alle proprie necessità i propri vertici. Per quanto riguarda le casse di risparmio a base associativa sarà l'assemblea dei soci ad eleggere i presidenti ed i vicepresidenti, mentre per quelle che sono state costituite da fondazioni tale compito spetterà ai consigli di amministrazione delle fonda-

zioni stesse. Infine, per le camere di commercio si prevede che la composizione e l'elezione dei rispettivi consigli camerali si strutturino secondo norme dettate con decreto legislativo, improntate, per quanto riguarda segnatamente le elezioni, a criteri democratici all'interno delle singole categorie produttive.

In questo modo si vuole colmare parzialmente un vuoto legislativo che si trascina dal 1944, anno in cui furono dettate norme transitorie per la regolamentazione delle camere di commercio.

L'approvazione di questo complesso di norme può dare un notevole contributo alla razionalizzazione del processo di nomina dei vertici degli enti pubblici, con notevoli benefici sia per la gestione di tutto quell'ormai vastissimo comparto economico rappresentato dagli enti pubblici e dalle Partecipazioni statali, sia per il miglioramento dell'immagine delle istituzioni democratiche che molto ha sofferto per un uso non sempre felice della discrezionalità attribuita al potere esecutivo nel campo della designazione degli amministratori di enti ed istituti pubblici anche economici.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

ART. 1.

1. Tutte le nomine di presidenti e vice-presidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, attualmente di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri o di singoli Ministri sono attribuite alla competenza del Consiglio dei ministri. Il Consiglio dei ministri prima di procedere deve chiedere il parere parlamentare previsto dalla presente legge. Qualora tale parere non venga reso entro i termini stabiliti dai regolamenti parlamentari, il Consiglio dei ministri può procedere alla nomina.

2. Ai fini delle nomine di cui al comma 1, sono elementi di valutazione indispensabili le precedenti esperienze e gli incarichi ricoperti nel settore di attività dell'ente o istituto a cui i candidati dovrebbero essere preposti, e comunque, il possesso di requisiti di competenza e di professionalità desunti, in particolare, dall'iscrizione in albi professionali speciali, dalla titolarità di cattedre universitarie, dall'appartenenza alla dirigenza nelle amministrazioni pubbliche o dal possesso di particolari titoli di professionalità imprenditoriale attinenti all'attività da svolgere.

ART. 2.

1. Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire.

2. Per le nomine dei presidenti e vice-presidenti degli enti di gestione delle partecipazioni statali, il parere è espresso

dalla Commissione parlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

ART. 3.

1. La richiesta del parere parlamentare deve contenere l'esposizione della procedura seguita per addivenire all'indicazione della candidatura e dei motivi che la giustificano secondo i criteri stabiliti nell'articolo 1 e deve essere accompagnata da una valutazione di merito dell'attività svolta dal candidato nel caso di incarichi precedentemente ricoperti o in atto, in relazione ai fini e agli indirizzi di gestione che s'intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico.

2. Ove le Commissioni parlamentari competenti per il parere chiedano chiarimenti o integrazioni in ordine alla motivazione della candidatura, la medesima è illustrata nelle commissioni stesse da un Ministro designato dal Consiglio dei ministri.

3. Qualora i pareri delle Commissioni parlamentari siano negativi o discordanti, il Consiglio dei ministri può procedere alla nomina dando adeguata motivazione, comprendente le controdeduzioni al parere delle Commissioni parlamentari.

4. Coloro che sono nominati presidenti o vicepresidenti degli enti o istituti di cui all'articolo 1 devono presentare ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta. Le competenti Commissioni parlamentari esaminano le singole relazioni e possono dare notizia al Governo delle loro valutazioni.

ART. 4.

1. Il parere parlamentare non deve essere richiesto quando si tratti di nomine dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubblico impiego civile e militare o quando esse siano vincolate per disposizioni di legge.

ART. 5.

1. Qualora a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni parlamentari, il Governo ritenga di procedere a nomine diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista dalla presente legge.

2. La stessa procedura di cui al comma 1 si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.

ART. 6.

1. Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, le nomine alle cariche di cui all'articolo 1, eccettuati i casi dell'articolo 4, sono incompatibili con le funzioni di:

a) membro del Parlamento e dei consigli regionali;

b) dipendente dell'amministrazione cui compete la vigilanza o dei Ministeri del bilancio, del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali;

c) dipendente dello Stato che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti e istituti;

d) membro dei consigli superiori o di altri organi consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti e istituti;

e) magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale;

f) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato;

g) appartenente alle Forze armate in servizio permanente effettivo.

2. I nominati decadono altresì dalla carica di presidenti o vicepresidenti degli enti e istituti di cui all'articolo 1:

a) a seguito di sentenza definitiva di condanna per il reato doloso commesso nell'esercizio delle proprie funzioni;

b) a seguito di gravi errori di direzione, imputabili a loro autonome scelte che abbiano comportato nel bilancio degli enti o istituti un ingiustificato peggioramento dei conti di esercizio rispetto all'anno precedente. In tale ipotesi la pronuncia di decadenza dalla carica può aver luogo soltanto dopo aver sentito il parere delle commissioni parlamentari previste dall'articolo 2.

ART. 7.

1. Coloro che, con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono nominati presidenti o vicepresidenti degli enti o istituti di cui all'articolo 1 sono tenuti, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, a comunicare al Governo:

a) la inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 6;

b) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina;

c) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi.

2. Analoga comunicazione deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato.

3. Copia delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, negli stessi termini, deve essere inviata dagli interessati ai Presidenti delle due Camere. La mancanza o l'infedeltà delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, in qualsiasi momento accertata, importa la decadenza dalla nomina, salva la validità degli atti compiuti.

ART. 8.

1. Le nomine negli enti o istituti di cui all'articolo 1 sono effettuate alla scadenza di quelle in atto. In caso di impossibilità, un Ministro designato dal Consiglio dei ministri ha l'obbligo, entro tre mesi dalla scadenza, di riferire alle Commissioni parlamentari competenti per materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i motivi che hanno determinato il mancato rinnovo.

ART. 9.

1. Le nomine degli altri amministratori degli istituti e enti di cui all'articolo 1 sono effettuate dagli organi competenti e sono comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l'esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le procedure seguite e una biografia delle persone nominate con l'indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.

ART. 10.

1. Le indennità di carica previste per i presidenti e vicepresidenti degli enti e istituti di cui all'articolo 1 sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Tale decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 11.

1. Per le nomine dei presidenti e vicepresidenti degli enti e istituti pubblici, anche economici, di competenza regionale, le regioni provvedono ad emanare norme legislative nei limiti dei principi fondamentali risultanti dalla presente legge, entro il termine di cui al secondo comma dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

CAPO II

ART. 12.

1. Tutti gli amministratori e sindaci di società, inquadrati in enti di gestione (IRI, ENI, EFIM), sono nominati dagli organi collegiali del rispettivo ente o istituto controllante in piena autonomia e responsabilità e sulla base delle valutazioni previste dal secondo comma dell'articolo 1.

ART. 13.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato di controllo per le nomine di amministratori e sindaci di società a partecipazione pubblica. Il Comitato è presieduto dal presidente della Corte dei conti e composto di altri due membri, nominati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica. Al Comitato sono inviati tutti gli atti di nomina di amministratori e sindaci nelle società a partecipazione pubblica. Il Comitato, qualora ravvisi nei soggetti nominati il difetto dei requisiti di competenza e di specifica professionalità in relazione alle caratteristiche dell'impresa, solleva formale rilievo e lo trasmette all'organo che ne ha deliberato la nomina. Quest'ultimo, se non ritiene di dover procedere alla revoca della nomina, rimette al Comitato le proprie controdeduzioni esplicative.

ART. 14.

1. I presidenti e i vicepresidenti delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà sono designati dall'assemblea dei soci e, ove non esista, dai rispettivi consigli di amministrazione.

ART. 15.

1. I presidenti e i vicepresidenti delle Camere di commercio, industria, artigia-

nato e agricoltura, sono designati dai rispettivi consigli camerali la cui composizione ed elezione, che deve essere improntata a criteri di democraticità, è regolata con decreto legislativo da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 dovrà prevedere la rappresentanza nei consigli camerali delle varie categorie produttive, nonché le modalità delle elezioni all'interno delle singole categorie.